


# Le imposte sui redditi: presupposto e soggetti passivi

Università Carlo Cattaneo - Liuc  
anno accademico 2017/2018  
corso di diritto tributario  
lezione 3

# oggetto della lezione

- irpef, ired e imposte sostitutive
- presupposto
- soggetti passivi
- società di persone
- doppia imposizione sui redditi prodotti da società ed enti

# le imposte sui redditi



# presupposto

- art.1 tuir: “presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art.6”
- art.72 tuir: “presupposto dell’imposta sul reddito delle società è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art.6”

# presupposto

- categorie di reddito di cui all'art.6 tuir:
  - . redditi fondiari (tit.I, capo II)
  - . redditi di capitale (tit.I, capo III)
  - . redditi di lavoro dipendente (tit.I, capo IV)
  - . redditi di lavoro autonomo (tit.I, capo V)
  - . redditi d'impresa (tit.I, capo VI)
  - . redditi diversi (tit.I, capo VII)

# presupposto: il concetto di reddito

- reddito come incremento patrimoniale ricollegabile ad una delle fonti individuate dalla legge, e consistenti in attività (lavoro dipendente o autonomo), in beni (immobili o capitali), o in combinazioni dei due (impresa)

# presupposto: il concetto di reddito

- l'incremento patrimoniale può essere:
  - in denaro (euro o valuta diversa)
  - in natura (conversione in denaro sulla base del “valore normale” ai sensi dell'art.9)

# presupposto: il concetto di reddito

- risarcimento del danno:
  - . danno emergente (caso della perdita fiscalmente rilevante, caso della perdita fiscalmente irrilevante)
  - . lucro cessante o indennità sostitutiva di redditi (art.6, c.2)



# presupposto: il possesso del reddito

- il “possesso” dei redditi come disponibilità giuridica dei proventi individuati in base alle regole sulla determinazione della base imponibile
- imputazione al contribuente dei redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona (art.37, c.3, dpr 600/1973)

# presupposto: periodo d'imposta

- irpef: anno solare (art.7, c.1)
- ires: esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o del periodo di gestione non è determinata o è determinata in due o più anni il periodo d'imposta è costituito dall'anno solare (art.76, c.2)

# soggetti passivi



# soggetti passivi

- tra gli enti non societari soggetti ad ires sono compresi, oltre agli enti dotati di personalità giuridica, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto d'imposta si verifichi in modo unitario ed autonomo (art.73, c.2)
- agli enti non societari sono assimilati i trust

# soggetti passivi: la residenza

- soggetti residenti: tutti i redditi ovunque prodotti (*worldwide taxation*) (art.3, c.1)
- soggetti non residenti: solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato (*source taxation*) (art.3, c.1)

# soggetti passivi: la residenza delle persone fisiche

- si considerano residenti le persone che, per la maggiore parte del periodo d'imposta:
  - sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
  - oppure hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del cod.civ. (centro dei propri affari ed interessi) (art.2, c.2)

# soggetti passivi: la residenza delle società e degli enti

- si considerano residenti le società e gli enti che, per la maggiore parte del periodo d'imposta, hanno nel territorio dello Stato (artt.5, c.3, lett.d, e 73, c.3):
  - la sede legale
  - oppure la sede dell'amministrazione
  - oppure l'oggetto principale

# soggetti passivi: la commercialità

- soggetti “commerciali” (società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, enti commerciali): reddito complessivo calcolato unitariamente come reddito d’impresa
- soggetti “non commerciali” (persone fisiche ed enti non commerciali): reddito complessivo calcolato sommando i redditi delle diverse categorie

# soggetti passivi: la commercialità

- soggetti “commerciali”
  - . in base alla forma: società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso;
  - . in base all’oggetto: enti commerciali


# soggetti passivi: la commercialità

- individuazione dell'oggetto esclusivo o principale degli enti non societari avviene:
  - in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata
  - in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato (art.73, c.4 e 5)

# soggetti passivi: la commercialità

- per “oggetto” si intende l’attività che l’ente è preordinato a svolgere
- per “oggetto principale” si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’ente, così come indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto (art.73, c.4)

# società di persone (residenti)



# società di persone

- principio di trasparenza (art.5, c.1):  
imputazione dei redditi ai soci,  
indipendentemente dalla percezione, in  
proporzione alle quote di partecipazione  
agli utili
- art.2262 c.c.: diritto dei soci alla integrale  
ripartizione degli utili risultanti dal bilancio

# società di persone

- commerciali,
  - . in base alla forma: società in nome collettivo, società in accomandita semplice,
  - . in base all'oggetto: società di fatto commerciali
- non commerciali: società semplici, società di fatto non commerciali

# imposta sul reddito d'impresa (IRI)

- (dall'1/1/2017) gli imprenditori individuali e le società di persone a forma commerciale in regime di contabilità ordinaria possono optare per la tassazione separata del reddito d'impresa con l'aliquota ires

# doppia imposizione sui redditi prodotti dalle società ed enti

- organizzazioni con scopo (soggettivo) di lucro
- organizzazioni senza scopo (soggettivo) di lucro

# doppia imposizione sui redditi prodotti dalle società ed enti

- metodi per contrastarla prima della Riforma Tremonti:
  - esenzione dei soci (società ed enti non residenti dal 1977, dal 1993 disciplina direttiva madri-figlie)
  - credito d'imposta (società di capitali ed enti commerciali dal 1977, dal 1983 con maggiorazione di conguaglio, dal 1998 con memorizzazione imposte)

# doppia imposizione sui redditi prodotti dalle società ed enti

- metodi per contrastarla dopo la Riforma Tremonti (dall'1/1/2004):
  - . esclusione 95% dividendi, esenzione 95% plusvalenze, se il socio è una società di capitali o un ente commerciale;
  - . esclusione 41,86% dividendi, esenzione 41,86% plusvalenze, se il socio è una persona fisica, ma solo se si tratta di partecipazioni qualificate o relative all'impresa;
  - . deduzione somme prelevate (per IRI)

# doppia imposizione sui redditi prodotti dalle società ed enti

- . tassazione unitaria dei gruppi di società  
(opzionale)
- . tassazione per trasparenza delle società di capitali  
(opzionale)